



Sent. 204/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Luciano CALAMARO Presidente

Domenico GUZZI Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Primo referendario

Erika GUERRI Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli iscritti nel registro di segreteria al:

- n. ~~53441~~ proposto da Leoluca GRECO rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Marcello Clarich, Angelo Raffaele Cassano e Giovanni Lacaria, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma al Viale Liegi n. 32, con PEC: marcello.clarich@pec.it,
- n. ~~53478~~ proposto da Francesco Giuseppe TETI, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe di Renzo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia, alla via Lacquari, I trav., Pal. B., con PEC: avvgdirenzo@pec.giuffre.it,

contro

- Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale della Regione Calabria, in persona del Procuratore

regionale *pro tempore*;

- Procura Generale della Corte dei conti in persona del Procuratore

generale *pro tempore*;

avverso

la sentenza n. 372/2017 della Sezione giurisdizionale regionale per la

Calabria, depositata il 20 dicembre 2017 e notificata in data 6 febbraio

2018 al sig. Leoluca Greco e in data 8 febbraio 2018 al sig. Francesco

Giuseppe Teti.

Uditi nella pubblica udienza dell'11 luglio 2019 il relatore, Primo

referendario Erika Guerri, gli avvocati Giovanni Lacaria, Angelo

Raffaele Cassano e Giuseppe di Renzo e il Vice Procuratore Generale,

dott. Fabrizio Cerioni.

FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione giurisdizionale regionale per

la Calabria ha condannato Francesco Giuseppe TETI e Leoluca GRECO

a risarcire parte del danno cagionato alla Provincia di Vibo Valentia

per la mancata ultimazione dei lavori di completamento (1° appalto) e

messa in sicurezza (2° appalto) della Tangenziale Est di Vibo Valentia,

rispettivamente nella misura di € 2.820.576,60 e € 315.000,00, oltre alla

rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici ISTAT e agli

interessi legali.

2. In particolare, con atto di citazione in data 20 marzo 2014, la Procura

regionale citava in giudizio gli odierni appellanti e altri cinque

convenuti per sentirli condannare in solido, a titolo di risarcimento del

danno, al pagamento di € 7.508.624,65, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, nei confronti della Provincia di Vibo Valentia. Il danno contestato sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dal mancato completamento della Tangenziale Est di Vibo Valentia, dalla incompiuta messa in sicurezza della stessa, dall'incompleto posizionamento della segnaletica orizzontale e, in definitiva, dall'inutilizzabilità dell'arteria stradale.

Nell'atto di citazione la Procura ha richiamato le indagini svolte dalla Guardia di Finanza dalle quali è emerso che la realizzazione della Tangenziale Est di Vibo Valentia è stata interessata da tre appalti: a) quello per il completamento della Tangenziale Est Vibo Valentia; b) quello per la messa in sicurezza di tale arteria stradale, a seguito delle frane intervenute in corso d'opera; nonché c) la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale agli svincoli di S. Onofrio e Stefanaconi.

a) Il primo appalto (completamento Tangenziale Est Vibo Valentia) veniva aggiudicato all'ATI L. S.r.l. per un importo complessivo netto di Lire 6.987.197.596, su un prezzo con base d'asta di Lire 9.000.000.000 e i lavori erano consegnati alla società appaltante in data 2.5.2000.

In relazione a tale appalto, l'ing. Teti ha svolto l'incarico di responsabile del procedimento per le fasi di esecuzione dei lavori di completamento della Tangenziale Est nel periodo dal 19.10.1999 al 17.1.2001 e dal 10.10.2002 a seguire.

Dai sopralluoghi effettuati dalla Guardia di Finanza è emerso, poi, che il tratto stradale risultava interrotto a metà percorso in quanto mai

realizzato e che alcuni lavori appaltati, così come illustrati nel computo metrico estimativo, non erano realizzati. Sono emersi, inoltre, numerosi smottamenti di terreno e frane dalla collina sovrastante nonché scarichi abusivi lungo tutto il percorso.

Nonostante tutto ciò, in data 30.11.2006, l'ing. R.R., direttore dei lavori fino al 7.10.2008 (deceduto prima del giudizio), certificava l'ultimazione dei lavori evidenziando che si sarebbero dovute effettuare ulteriori *"lavorazioni di piccola entità e di ripristino di alcuni già effettuati"*.

Inoltre, dopo tale certificazione di ultimazione dei lavori, l'ing. Teti, nella sua qualità di responsabile del procedimento, redigeva una relazione sintetica dei lavori di completamento della Tangenziale Est al fine di liquidare la somma residua del 9° SAL; nella relazione formulava la seguente attestazione: *"collaudo allo stato in itinere"*.

b) Il secondo appalto (messa in sicurezza della Tangenziale Est Vibo Valentia) è stato aggiudicato in data 20.12.2007 dalla società C. S.r.l. e concluso con regolare certificato di ultimazione lavori a firma del geom. Leoluca Greco, nella sua qualità di Direttore dei lavori, in data 2.4.2009. Il responsabile del procedimento è stato l'ing. Teti, mentre il geom. Greco ha ricoperto il ruolo di progettista (insieme, tra gli altri, al convenuto R.R.) e di direttore dei lavori.

Dai sopralluoghi della Guardia di Finanza risultava che l'unica opera realizzata è stata il posizionamento di una rete metallica allo svincolo di Stefanacconi e la costruzione saltuaria di alcuni muri a secco. La rete metallica, peraltro, all'atto del sopralluogo, secondo gli inquirenti si

presentava, a causa delle frane, del tutto sventrata in alcuni punti, mentre, in altri, appariva piena di detriti caduti giù dalla scarpata a seguito delle piogge. I muri a secco, invece, in alcune parti erano totalmente sommersi da frane e detriti che li rendevano assolutamente inservibili allo scopo per cui erano stati costruiti.

c) Il terzo appalto (posizionamento segnaletica orizzontale e verticale presso gli svincoli di Sant'Onofrio e di Stefanaceni) è stato affidato l'1.12.2006 con atto di cottimo e ultimato in data 7.2.2007, come certificato dal geom. Leoluca Greco, che ha svolto l'incarico di direttore dei lavori e di progettista (insieme all'ing. R.R.).

Dal sopralluogo degli inquirenti emergeva che la segnaletica orizzontale e verticale è stata realizzata solo presso lo svincolo e la rotatoria di Sant'Onofrio.

Secondo la prospettazione attorea, che si è avvalsa anche delle prove acquisite nel corso del procedimento penale pendente dinanzi il Tribunale di Vibo Valentia e, in particolare, degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'Ingegnere G., da tali fatti sarebbe scaturito un danno erariale pari alla somma erogata dalla Provincia per la realizzazione della Tangenziale Est, somma che il requirente imputava all'ing. Teti e agli altri convenuti M.G.C. e G.C., nella loro qualità di ingegneri nonché dipendenti dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e tecnici incaricati della redazione dei progetti relativi alla realizzazione della Tangenziale Est; all'ing. Teti, e ai convenuti G.C. e M.D.V. nella qualità di responsabili unici del procedimento; a Leoluca Greco nella sua qualità di geometra nonché dipendente

dell'Amministrazione Provinciale, assistente di cantiere per la realizzazione dei lavori di completamento della Tangenziale Est nonché Direttore dei lavori per la messa in sicurezza della collina sovrastante la predetta strada, progettista della segnaletica orizzontale e verticale degli svincoli di Sant'Onofrio e di Stefanaceni; al convenuto O.G.B., nella sua qualità di Presidente *pro tempore* dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, per aver partecipato e diretto le giunte riunitesi per l'approvazione dei lavori della Tangenziale Est e per aver omesso di denunciare quanto si stava verificando durante i lavori di realizzazione della stessa; al convenuto F.D.N., quale Presidente dell'Amministrazione Provinciale al momento dell'inizio del giudizio, per aver omesso di proporre ogni iniziativa atta ad evitare lo scarico abusivo lungo l'arteria stradale. Per i medesimi fatti è stato avviato procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia.

Si costituivano i convenuti chiedendo l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'azione nonché il rigetto della domanda.

Con ordinanza n. 23/2016, la Sezione regionale richiedeva un parere tecnico al Genio Militare di Napoli riguardo ai lavori di completamento della Tangenziale Est, oggetto del primo appalto, ivi inclusa la perizia di variante approvata con delibera n. 456/2002, e ai lavori di messa in sicurezza, oggetto del secondo appalto.

Con successiva ordinanza del 24.3.2016 la Sezione autorizzava il 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, incaricato della perizia, ad avvalersi anche di un esperto in geotecnica.

Il supplemento istruttorio è stato espletato con il deposito della relazione finale in data 8.11.2016.

Alcuni convenuti, tra cui il geom. Greco, eccepivano la nullità della perizia per difetto del contraddittorio, non avendo il consulente dato notizia alle parti dell'inizio delle operazioni peritali.

All'udienza del 13.6.2017, il Pubblico ministero modificava le conclusioni dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti F.D.N., M.D.V. e O.B., non ravvisando a loro carico alcuna responsabilità amministrativo-contabile, e per la convenuta M.G.C. chiedeva al Collegio, nel decidere, di valutare il suo profilo funzionale, in base al quale era chiamata a svolgere attività meramente esecutive. Confermava l'atto di citazione per gli altri convenuti.

3. Con la sentenza impugnata, il Collegio accoglieva l'atto di citazione della Procura regionale nei confronti di Francesco Giuseppe Teti e Leoluca Greco - con condanna del primo al pagamento della somma complessiva di € 2.820.575,60 (di cui € 2.685.575,60 per il 1° appalto ed € 135.000,00 per il 2° appalto) e del secondo al pagamento di € 315.000,00, a titolo di risarcimento del danno erariale nei confronti dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia - e assolveva tutti gli altri convenuti.

In particolare, il Collegio rigettava sia l'eccezione di prescrizione formulata da tutti i convenuti, benché su presupposti argomentativi differenti tra loro, sia la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale pendente innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, nonché l'eccezione di nullità dell'atto di citazione,

formulate dalla difesa di alcuni dei convenuti; accoglieva l'eccezione di nullità della CTU in quanto redatta in violazione del principio del contraddittorio, come eccepito dalle difese e come convenuto anche da parte del requirente nel corso della pubblica udienza (sentenza, pp. 16-17).

In particolare, poi, riguardo all'eccezione di prescrizione, il Collegio concludeva che nel caso di specie il danno è emerso solamente nel momento in cui si appalesava la definitiva inutilizzabilità dell'arteria stradale con la convalida del sequestro preventivo della stessa da parte del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia in data 5.10.2010, tenuto conto delle condotte che hanno occultato il danno erariale, atteso che sia il Direttore dei lavori sia il Responsabile del procedimento, pur avendone l'obbligo in virtù dell'incarico loro affidato, *"hanno ommesso di riferire all'Amministrazione committente la situazione che era scaturita dalla realizzazione dell'opera pubblica nonché l'inadeguatezza del progetto rispetto allo stato dei luoghi"* (sentenza, p. 13). A conferma dell'occultamento doloso e del fatto che ne fossero stati gli artefici i direttori dei lavori (Greco e R.R.) e il responsabile del procedimento (Teti), oltre a tale omissione (che già di per sé *"costituisce occultamento doloso del danno"*) il Collegio sottolineava anche che, sebbene i lavori fossero stati solo parzialmente realizzati e, quindi, sebbene l'opera fosse tutt'altro che finita:

- il Responsabile del procedimento (Teti) e il Direttore dei lavori (l'ing. R.R., deceduto prima del giudizio) redigevano lo stato finale dei lavori;
- il Direttore dei lavori (R.R.) firmava il certificato di "ultimazione dei

lavori”, dichiarando falsamente che “i lavori in oggetto sono stati ultimati

il giorno 30.11.2006, salvo l’effettuazione di lavorazioni di piccola entità e di

ripristino di alcuni già effettuati”;

- il Direttore dei lavori del 2° appalto, Leoluca Greco, certificava

l’ultimazione dei lavori in data 2.4.2009;

- la ditta, in data 12.4.2007, chiedeva all’Amministrazione il rilascio del

certificato di regolare esecuzione dei lavori. E, così, il Responsabile del

procedimento (Teti) firmava la richiesta di collaudo nonché la

relazione sintetica per chiedere la liquidazione del nono SAL e

“afferitava falsamente ‘collaudo allo stato in itinere’”;

- il Responsabile del procedimento (Teti) chiedeva un’anticipazione di

cassa per il nono SAL.

Il primo giudice, peraltro, riteneva i generici esposti richiamati dai vari

difensori non idonei ad anticipare il termine prescrizione, poiché si

riferivano a meri fenomeni di smottamento e potenziali rischi che

interessavano la collina su cui si stava costruendo la tangenziale, ma

non accennavano assolutamente a eventuali errori di progettazione o

a gravi negligenze valutative in sede progettuale e/o nella

realizzazione dell’opera.

Individuava, così, la decorrenza del termine di prescrizione nel

momento della convalida del sequestro preventivo da parte del GIP

presso il Tribunale di Vibo Valentia, in data 5.10.2010, ovvero sia

allorché si determinava la definitiva certezza di non poter destinare

l’opera al soddisfacimento dell’interesse pubblico cui era preordinata

attesa la sua “inutilizzabilità”; solo in tale momento, quindi,

l'Amministrazione aveva potuto avere contezza dell'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Ne faceva discendere, quindi, la tempestività dell'azione erariale, atteso che gli inviti a fornire deduzione erano stati tutti notificati nel mese di gennaio 2014 (sentenza, pp. 15-16).

Nel merito, il giudice di primo grado decideva come di seguito esposto con riferimento a ciascuno dei tre appalti oggetto del giudizio:

a) Lavori di completamento della Tangenziale Est (1° appalto).

Con riferimento al primo appalto si è ritenuto che *"... l'opera realizzata a seguito di perizia di variante approvata con Delibera n. 456 del 20.12.2002 sia totalmente difforme rispetto a quella prevista nel progetto originario, che, invece si sviluppava su un tracciato stradale meno ampio in larghezza e non incassato al costone"* (p. 26 sentenza), con la conseguenza che, avendo apportato la suddetta perizia di variante modifiche all'appalto tali da aver completamente stravolto le scelte operate con il progetto originario, non è stato possibile collegare il danno erariale alla condotta degli ingegneri che avevano redatto il progetto originario del 1999 (al riguardo, peraltro, si escludeva un ruolo di rilievo nella progettazione da parte della convenuta M.G.C.). Il giudice di primo grado, perciò, non accoglieva le contestazioni della Procura regionale nei confronti dei progettisti originari, tra cui l'ing. Teti, escludendo l'apporto causale dell'attività dagli stessi espletata al danno contestato.

Difatti, soltanto con la successiva perizia di variante:

- si era previsto un aumento della larghezza della piattaforma stradale

da 16 mt a 17,30 mt lungo tutto il tracciato;

- l'originale percorso veniva ulteriormente spostato verso monte di circa 20 mt per l'intero tratto della strada lato Stefanaconi, così incassandolo nel costone e modificandone la linea originaria;

- si sostituivano gli svincoli d'immissione originariamente previsti con rotatorie molto più invasive che comportavano un ulteriore interessamento del costone roccioso; in prossimità di Stefanaconi, infatti, il filo di monte si spostava di ulteriori 35 mt.;

- si sostituiva il viadotto Ionà a tre campate con uno scatolare in c.a. 4,00x4,60 mt.

Per cui, la perizia di variante, di fatto, stravolgeva il progetto originario dell'opera, comportando un notevole aumento degli scavi di sbancamento, più che raddoppiando i volumi di scavo originariamente previsti, con il conseguente aumento "dello scarico tensionale al piede della scarpata, così facilitando l'avvio di eventuali frane del pendio".

Emergeva, peraltro, che "il tracciato realizzato non [aveva] niente in comune con quello previsto nel progetto approvato nel 1999" e che "la sostituzione degli svincoli d'immissione con le rotatorie, poi, [determinava] un ulteriore sbancamento del costone" che risultava molto più invasivo.

Inoltre, atteso che i lavori realizzati in esecuzione della variante del 2002 determinavano un notevole aumento degli scavi, il costo dell'opera veniva ad essere praticamente triplicato (come evidenziato dai consulenti M.G. e M.F.; dal quadro comparativo dei lavori e di raffronto economico della perizia in variante emergeva che, a fronte di scavi previsti nel progetto originario per mc 240.613,21, erano effettuati

scavi per mc 580.977,05; conseguentemente da una spesa prevista nel progetto originario di € 831.743,381 per gli scavi si sosteneva una spesa pari a € 2.318.294,566).

La sentenza sottolineava, poi, che siccome la variante del 2002 veniva approvata senza alcun aumento di spesa, l'incremento di costi che si era reso necessario per la realizzazione degli scavi precludeva totalmente la realizzazione delle opere di sostegno in conglomerato cementizio previste nel progetto originario, che venivano, quindi, realizzate in misura ben inferiore rispetto a quella prevista, facendo sì che il viadotto a tre campate previsto nel progetto originario venisse sostituito con un viadotto a unica campata e che il viadotto Ionà fosse rimpiazzato con uno scatolare in cemento armato (sentenza, p. 26).

Con riferimento, invece, alle funzioni svolte dai responsabili unici del procedimento, la sentenza ha ritenuto l'ing. Teti responsabile del danno contestato nella misura del 40%, pari a € 2.685.575,60, escludendo l'apporto causale alla produzione del danno erariale degli altri due RUP succedutisi nel tempo, in quanto uno di loro (convenuto G.C.) aveva svolto l'incarico in epoca antecedente all'aggiudicazione dei lavori e alla stipula del contratto d'appalto e l'altro (convenuto M.D.V.) lo aveva svolto prima dell'approvazione della perizia di variante e con riferimento ad attività quasi del tutto estranee agli scavi di sbancamento che la Procura regionale individuava quale causa principale delle frane e degli smottamenti che hanno interessato l'arteria stradale in questione.

Dopo un *excursus* delle condotte omissive e commissive tenute

dall'ing. Teti, il giudice di primo grado riteneva, dunque, che quest'ultimo avesse dolosamente violato tutti i suoi obblighi di servizio, dichiarando intenzionalmente il falso all'amministrazione al fine di rappresentare una situazione diversa da quella reale, consentendo, peraltro, la liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori (sino allo stato finale) sebbene l'opera non fosse stata completata né realizzata ad opera d'arte. La sua condotta permetteva, quindi, che la fase dell'esecuzione si svolgesse violando i prescritti principi dell'economicità e dell'efficienza cui ogni azione amministrativa deve essere improntata.

Conclusivamente, il giudice di primo grado affermava che *"in aperta violazione dei suoi doveri di servizio, il Teti con condotta dolosa ha scientemente omesso l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per giungere alla realizzazione dell'opera pubblica e alla sua utilizzabilità da parte della collettività"* (sentenza, p. 31).

Riguardo alla quantificazione del danno, attesa la preponderante partecipazione causale posta in essere dall'ing. R.R. (decaduto), si riteneva che il 60% dell'intera somma inutilmente spesa, pari appunto a € 6.713.939,00, e, quindi, € 4.015.383,40 (60% di € 6.713.939,00) andasse virtualmente imputata a quest'ultimo; mentre il restante 40%, pari ad € 2.685.575,60, fosse da addebitare all'ing. Teti.

b) Messa in sicurezza della Tangenziale Est (II appalto)

Relativamente al secondo appalto, in ordine al quale la Procura regionale contestava l'inidoneità dei lavori progettati e la mancata esecuzione degli stessi, il giudice di primo grado affermava la

responsabilità sia del geom. Leoluca Greco per aver redatto il progetto relativo alla messa in sicurezza della Tangenziale Est (progetto del 2007 e variante approvata nel 2008; vi erano altri due progettisti, l'ing. R.R. che, come detto decedeva prima dell'instaurazione del giudizio e l'ing. M. che non veniva citato) e per aver svolto la funzione di Direttore dei lavori, sia dell'ing. Teti, per aver svolto la funzione di responsabile unico del procedimento.

Veniva accertato, come confermato dalla CTU svolta in sede penale dal prof. G.F.G., dalla relazione geologica L.C. e da quella della Guardia di Finanza, che le opere previste nel progetto del secondo appalto (apposizione di rete metallica, realizzazione di gabbioni a scatola; rivestimento delle pareti in roccia con calcestruzzo spruzzato, scavo di sbancamento per la rimozione di una frana; getto di conglomerato per formazione di zanella) - peraltro modificate nella variante (prevedendo un aumento della quantità di rete metallica, una riduzione della quantità dei gabbioni e la duplicazione della quantità degli scavi di sbancamento) - venivano solo in parte realizzate e che, comunque, non erano idonee *ab origine* alla messa in sicurezza della Tangenziale Est stante la situazione di dissesto in cui versava la collina sovrastante (sentenza, pp. 34-35). Per cui le soluzioni progettate non risultavano in ogni caso idonee sin dal principio e, comunque, dai sopralluoghi svolti emergeva che la quantità di rete metallica posata era nettamente inferiore rispetto a quella prevista, nonché la totale inefficienza del posizionamento dei gabbioni poiché venivano invasi e totalmente coperti da materiale franoso.

Il giudice di primo grado rilevava, quindi, che, a fronte dei riscontri oggettivi, di quanto – tra gli altri – affermato riguardo alle condizioni di pericolosità e di rischio per l’incolumità pubblica e l’integrità dei beni derivanti dai lavori svolti, da parte sia del Prefetto *pro tempore* in data 27.1.2010 sia del CTU della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, e di quanto emerso circa l’inidoneità e l’insufficienza delle opere previste nel progetto dalla relazione geologica del progetto esecutivo dei lavori approvati nel 2009 redatta dall’ing. F.L.C., “nessuna messa in sicurezza era stata attuata con il secondo appalto” ed “è evidente che le opere previste nel II appalto per la messa in sicurezza erano insufficienti e inidonee ad assicurare la fruibilità alla cittadinanza della Tangenziale Est, sicché le risorse economiche impiegate, pari ad euro 750.000,00 sono state inutilmente spese” (sentenza, pp. 36-37). Conseguentemente, dopo aver qualificato le singole condotte e i ruoli svolti dagli odierni appellanti, il giudice di primo grado riteneva che il 60% del danno complessivo, pari a euro 450.000,00 fosse a loro imputabile, condannando rispettivamente il geom. Greco a risarcirne il 70%, nella misura di euro 315.000,00, e l’ing. Teti nella misura del 30%, per un ammontare di euro 135.000,00.

c) Posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale (3° appalto).

Quanto, infine, al terzo appalto, il Collegio non ha accolto l’atto di citazione della Procura regionale che aveva contestato un danno di € 44.684,97, per la presunta mancata realizzazione dei lavori di posizionamento della segnaletica presso gli svincoli e le rotatorie di Stefanaconi e Sant’Onofrio, non essendo stato dimostrato che

l'Amministrazione provinciale avesse pagato il corrispettivo indicato alla ditta esecutrice dei lavori, così da non potersi configurare alcun danno erariale in relazione all'appalto stesso.

4. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto appello Leoluca Greco per i seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14.1.1994 n. 20, per omessa declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e assenza dell'occultamento doloso;

2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101, comma 3, c.g.c. nonché vizio di ultrapetizione ed extrapetizione;

3) disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto dei presupposti oggettivi per l'imputazione della responsabilità erariale, erronea interpretazione delle competenze del geometra Greco;

4) violazione dell'articolo 2697 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 94 ss. del codice di giustizia contabile;

4.1) vizio di motivazione della sentenza, omessa ed erronea valutazione della consulenza tecnica di parte a firma degli ing. C. e M. e della documentazione prodotta nel giudizio relativamente all'esecuzione dei lavori;

4.2) travisamento dei fatti, erronea motivazione della sentenza, insussistenza dei presupposti della responsabilità amministrativo-contabile;

5) travisamento dei fatti, erronea motivazione della sentenza, errata lettura delle relazioni degli ingegneri prof. G.F.G. e L.C., errata

lettura della relazione della Guardia di Finanza;

6) erronea valutazione della documentazione, assenza dell'elemento psicologico del dolo;

7) omesso esame dell'eccezione sollevata dal geometra Greco circa l'assenza di nesso causale;

8) erronea determinazione del danno erariale; utilità delle opere eseguite; errato esame delle considerazioni dell'ing. L.C.; violazione dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994;

9) erronea determinazione del *quantum debeatur*;

10) in subordine, l'appellante ha chiesto al giudice d'appello l'esercizio del potere riduttivo ex art. 1, comma 1-bis della legge 20/1994.

5. Avverso la sentenza ha proposto appello anche Francesco Giuseppe Teti, per i seguenti motivi:

1) violazione ed errata interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge 14.1.1994, n. 20 ed errata mancata declaratoria della prescrizione dell'azione di responsabilità;

2) errata valutazione del ruolo dell'ing. Teti in qualità di RUP in relazione all'appalto per i lavori di completamento della Tangenziale Est di Vibo Valentia (1° appalto); in via subordinata, errata determinazione della percentuale di danno imputato all'appellante con riferimento al primo appalto;

3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in relazione alla condanna dell'appellante per l'appalto di messa in sicurezza della Tangenziale Est di Vibo Valentia (2° appalto); in via subordinata: travisamento ed errata valutazione dei fatti;

erronea quantificazione del danno derivante dal secondo appalto; sempre in via subordinata: errata valutazione del ruolo dell'ing. Teti in qualità di RUP ed errata quantificazione della percentuale di danno allo stesso imputato per il secondo appalto.

6. Con memoria ritualmente depositata ha rassegnato le proprie conclusioni il Procuratore generale per dedurre l'infondatezza dei motivi d'appello chiedendo la conferma della prima pronuncia.

7. In udienza, le parti hanno esposto il contenuto dei rispettivi scritti e ne hanno chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184, n. 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Il presente giudizio ha ad oggetto il danno cagionato alla Provincia di Vibo Valentia per la mancata ultimazione dei lavori di completamento (1° appalto) e messa in sicurezza (2° appalto) della Tangenziale Est di Vibo Valentia, ascrivito ai signori Francesco Giuseppe TETI, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento del 1° e del 2° appalto, e Leoluca GRECO, nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori del 2° appalto, rispettivamente nella misura di € 2.820.576,60 ed € 315.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali.

Gli appelli non sono meritevoli di accoglimento per quanto di ragione.

3. Con il primo motivo di gravame, entrambi gli appellanti hanno

contestato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sostenendo che non sarebbe sussistente l'occultamento doloso del fatto dannoso individuato nella omessa comunicazione alla P.A. della inidoneità dell'opera e nella falsa certificazione relativa all'ultimazione dei lavori; il *dies a quo*, quindi, sarebbe da individuarsi nella data della effettiva erogazione delle somme alle ditte incaricate dei lavori (secondo l'appellante Teti coinciderebbe con il 20.11.2006, data del pagamento dell'ultimo SAL) e non con quella di convalida del sequestro del tratto stradale della Tangenziale Est di Vibo Valentia da parte del GIP presso Tribunale di Vibo Valentia, come concluso dal giudice di primo grado. Al più, poi, secondo l'appellante Teti vi sarebbero state varie comunicazioni all'Amministrazione provinciale da cui quest'ultima avrebbe avuto "l'obiettiva conoscibilità" della mancata ultimazione delle opere e delle condizioni in cui versava il tracciato stradale (ad es., gli esposti di alcuni cittadini di Stefanaceni, le comunicazioni dell'amministratore unico della L.A. S.r.l. e, da ultimo, la segnalazione del sindaco del comune di Stefanaceni del 23.4.2009).

Tali doglianze risultano infondate.

Come rilevato dal primo giudice, infatti, nel caso di specie va applicata la regola della decorrenza della prescrizione da quando il fatto dannoso è divenuto conoscibile secondo ordinari criteri di diligenza e, cioè, dalla "conoscibilità obiettiva".

Attraverso una piana applicazione delle regole generali in tema di prescrizione dei diritti, in base alla previsione contenuta nell'art. 2935

c.c., il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili.

Ebbene, nel caso in esame, tale situazione si è realizzata soltanto nel momento in cui tali elementi, oggettivi e soggettivi, sono stati disvelati, ovverosia quando si è chiaramente appalesato che l'opera non si sarebbe potuta più completare in quanto totalmente inidonea allo scopo e pericolosa per l'abitato sottostante, anche per carenze della progettazione; tale momento è coinciso con la convalida del sequestro preventivo dell'intero tratto stradale, avutasi in data 5.10.2010 da parte del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia a seguito delle attività istruttorie svolte da parte del Corpo della Guardia di Finanza.

Solamente tale evento ha disvelato in modo concreto e preciso la definitiva inservibilità e inutilizzabilità dell'opera, l'assoluta inadeguatezza dei lavori svolti ovverosia l'impossibilità di destinare la Tangenziale Est al fine pubblico che avrebbe dovuto soddisfare.

Inoltre, prima di tale evento gli appellanti avevano tenuto condotte dolose e/o perlomeno gravemente colpose dato che, nonostante i rispettivi obblighi specifici di informare l'Amministrazione provinciale riguardo allo stato dell'opera, alla coerenza dell'esecuzione con la spesa stanziata e all'evidente impossibilità di realizzarla - a fronte dei ruoli di direttore dei lavori e di RUP -

rispettivamente certificavano l'ultimazione dei lavori (Greco) e redigevano lo stato finale dei lavori e la richiesta di collaudo (Teti), affermando, chiaramente al fine del pagamento dell'ultimo SAL a favore dell'impresa, che il collaudo stesso era *in itinere* (Teti), così palesemente tenendo l'Amministrazione provinciale all'oscuro della reale situazione di fatto e facendo sì che quest'ultima potesse avere contezza del fatto dannoso solamente nel momento in cui esso è stato completamente disvelato con la predetta convalida del sequestro preventivo del cantiere. Nello specifico, l'ing. Teti ha attuato una serie di condotte concrete volte ad occultare all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia il mancato completamento delle procedure di appalto di cui era R.U.P. (1° e 2° appalto), omettendo di svolgere le funzioni di sovrintendenza, di vigilanza, di controllo e di coordinamento che l'art. 8 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, affidava al RUP, "ed infatti:

- ha omesso di comunicare all'Amministrazione la situazione di assoluta inidoneità dell'opera realizzanda rispetto allo stato dei luoghi; circostanza che emergeva chiaramente durante l'esecuzione dei lavori;

- ha omesso di comunicare all'Amministrazione che i lavori di sbancamento stavano causando il dissesto della collina sovrastante la rete viaria;

- non ha contestato il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 30.11.2006, sebbene l'opera fosse chiaramente incompleta (mancava circa il 24% dei lavori appaltati);

- ha firmato lo stato finale dei lavori;

- ha chiesto un'anticipazione di cassa per liquidare il 9° SAL dichiarando

falsamente 'collaudo allo stato in itinere' (sentenza di primo grado, p. 30).

Né si può, comunque, sostenere che il *dies a quo* della prescrizione possa fissarsi alla data dei singoli pagamenti dei SAL o al momento delle generiche segnalazioni riguardo allo stato di smottamento della collina sopra al cantiere recapitate all'Amministrazione provinciale, tenuto anche conto che si trattava di atti che non fornivano elementi tali da costituire una notizia di danno, né difatti facevano menzione alcuna degli eventuali errori di progettazione e delle gravi negligenze valutative in sede progettuale e nella realizzazione dell'opera, né potevano far concludere che l'opera di messa in sicurezza non fosse idonea allo scopo e che l'arteria stradale non fosse più ultimabile.

Risulta, pertanto, corretta l'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizione nella data della convalida del sequestro preventivo, avvenuta il 5 ottobre 2010, da cui discende la tempestività dell'interruzione della stessa da parte della Procura regionale, atteso che alla data delle notifiche dell'invito a fornire deduzioni (gennaio 2014) erano trascorsi meno di cinque anni dal deposito di tale convalida. Per inciso, ad oggi la Tangenziale Est di Vibo Valentia giace in stato di abbandono e non è neanche stata collaudata.

4. Sull'appello proposto da Leoluca Greco.

4.1. L'appellante Greco ha, poi, contestato la sentenza per vizio di ultrapetizione ed extrapetizione poiché il giudice di primo grado lo avrebbe condannato anche nella sua veste di "progettista" del 2° appalto per il mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza

della Tangenziale Est di Vibo Valentia, e non soltanto in quella di direttore dei lavori, come sarebbe stato richiesto dalla Procura regionale.

Tale motivo è infondato dato che il giudice di primo grado ha tenuto conto del *petitum* sostanziale, attesa l'inscindibilità delle condotte tenute dal geom. Greco che cooperava - aggiungendosi ad altri progettisti - alla progettazione dei lavori di messa in sicurezza di un'opera assolutamente inidonea allo scopo, redigeva una variante in cui riduceva ulteriormente le opere di sostegno per la messa in sicurezza della tangenziale, e quale direttore dei lavori non comunicava al committente le difformità esecutive rispetto al progetto e, addirittura, firmava il certificato di ultimazione dei lavori, nonostante questi fossero tutt'altro che conclusi.

Per cui, il geom. Greco, nella qualità di "responsabile del progetto" e di "Direttore dei lavori" si rendeva responsabile di condotte e omissioni gravemente irregolari e illecite, non solo per i vizi e le carenze strutturali del progetto in relazione alle caratteristiche dell'opera, ma soprattutto per la negligente vigilanza nella fase dell'esecuzione dei lavori, per la redazione della variante che faceva aumentare i costi di un'opera chiaramente inutilizzabile, così definitivamente rendendo irrealizzabile la consegna di una arteria stradale funzionale alle esigenze della circolazione provinciale.

Il giudice di prime cure ha, quindi, correttamente ritenuto che il cumulo delle due funzioni in capo al medesimo soggetto, come nel caso di specie, implicasse lo svolgimento di una complessiva attività

professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione, non potendo giungersi alla scissione della sua responsabilità in presenza di un rapporto unitario (Cass. SS.UU., 28.12.2016, n. 27071).

Peraltro, *“i doveri di verifica del progetto, propri del direttore dei lavori (R.D. n. 350 del 1985, art. 5), sussistono già durante la progettazione, che così continua ad avere una sua autonomia solo ideale ed astratta dalla direzione dei lavori, mentre i doveri di quest’ultima assorbono anche quelli del progettista, allorché si tratti dello stesso soggetto che cumula i due incarichi e la domanda risarcitoria dell’amministrazione investa la complessiva attività posta in essere dall’unico professionista incaricato”* (Cass. SS.UU. n. 7446/2008; n. 28537/2008; n. 9845/2011).

Si consideri anche che, per giurisprudenza consolidata, *“il giudice non incorre nel vizio di ultrapezione o extrapetizione qualora renda la pronuncia richiesta in base ad un'autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridiche diverse e a diversa valutazione delle prove, essendo il giudice libero di individuare l'esatta natura dell'azione, di porre a base della pronuncia considerazioni di diritto diverse, di rilevare – indipendentemente dall'iniziativa della controparte – la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una pretesa della parte, attenendo ciò all'esatta applicazione della legge”* (Cons. Stato, 12.9.2018, n. 5337).

4.2. Il Collegio ritiene infondato anche il motivo di gravame concernente la presunta disparità di trattamento ed illogicità della sentenza per avere tenuto in non cale che Leoluca Greco era soltanto

un geometra (come la convenuta M.G.C., assolta con riferimento al 1° appalto) e non un ingegnere e che, quindi, avrebbe avuto un ruolo meramente esecutivo nella fase di progettazione rispetto all'ing. R.R., capoprogetto.

La sentenza di primo grado ha ricollegato la verifica del danno al complesso dell'attività esercitata dal geom. Greco, sia di progettazione sia di direzione dei lavori, per cui ha concluso che il convenuto aveva un indiscusso ruolo di primo piano nella realizzazione ed esecuzione di un progetto fallimentare e di un'opera ancor oggi inutilizzabile, per nulla paragonabile a quello avuto dalla convenuta M.G.C. nell'ambito del primo appalto, come ben rilevato nella sentenza stessa e come risultante dalla documentazione allegata alla memoria difensiva di quest'ultima.

Orbene, lo si ripete: il geom. Greco nell'ambito del 2° appalto, non soltanto ha curato la progettazione insieme ad altri tecnici, ma in particolare ha avuto l'incarico di direttore dei lavori e, come ricordato dal giudice di primo grado, era tenuto a svolgere funzioni di vigilanza e di controllo proprio sulla corretta esecuzione dei lavori (art. 124, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante l'abrogato «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici»). Rientra tra le obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (Cass. civ., Sez. II, ord. 14.3.2019, n. 7336).

4.3. Riguardo al quarto e al quinto motivo di gravame, poi, ritiene il Collegio che alcuna omissione o alcun errore possano essere imputati al giudice di primo grado per la supposta mancata valutazione delle prove contrarie fornite dall'appellante, in violazione dell'art. 2697 c.c., o per avere interpretato in modo erroneo le relazioni peritali presenti nel fascicolo nonché la relazione della Guardia di Finanza.

Anzitutto, si rammenta che nel processo contabile, come nel processo civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "*del più probabile che non*" (artt. 115 e 116 c.p.c.; in questo senso: Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass., 13/07/2006, n. 295; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632; Corte giustizia CE, 15/02/2005, n. 12; Corte conti, Sez. I App. n. 141/2019), ossia un giudizio che si basa sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata sulla base dei relativi elementi di conferma.

Inoltre, in base a detti elementi, il Giudice forma il proprio libero convincimento, *ex artt. 94 e 95 C.G.C.*, fornendone adeguata motivazione, che evidenzii il percorso logico e giuridico che lo ha condotto alla decisione, senza che ciò implichi la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o argomentazioni contrarie (*ex multis*, Cass. n. 626/2016 e n. 840/2015).

Orbene, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha esattamente indicato le fonti di prova su cui ha basato la propria decisione (la perizia del prof. G.F.G., disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, quella geotecnica dell'ing. L.C., la relazione della Guardia di Finanza da cui emergeva anche lo stato dei luoghi, nonché la consulenza tecnica di parte prodotta dal convenuto G.C.; sul punto, cfr. sentenza, pp. 25 e 35), procedendo ad una valutazione complessiva del materiale probatorio nell'ambito della propria libertà di valutazione delle prove (art. 95, comma 3, C.G.C.), non potendo, peraltro, attribuire alcuna rilevanza probatoria preponderante alle consulenze tecniche di parte rispetto a quelle d'ufficio.

È pacifico, peraltro, che *“la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”* (cfr., *ex multis*, Cass. civ., Sez. V, ord., 27.12.2018, n. 33503; Cons. Stato, 31.8.2018, n. 5128).

A tale proposito, giova soggiungere che il giudice di primo grado ha compiuto una autonoma e convincente ricostruzione dei fatti, ben dettagliata nella sentenza, sulla base del complesso indiziario e probatorio disponibile (nella parte in fatto ha, comunque, dato conto che il geom. Greco avesse depositato la consulenza tecnica di parte redatta dall'ing. W.C.); ha effettuato, inoltre, un'autonoma

valutazione, sul piano giuridico, delle conseguenze che da tali fatti materiali sono derivati, alla stregua delle norme che disciplinano la responsabilità amministrativa. Le prove poste a base della decisione dal giudice di primo grado hanno fornito un'adeguata, lineare e non contraddittoria rappresentazione del mancato completamento dei lavori relativi sia del primo sia del secondo appalto (quello che aveva ad oggetto proprio la messa in sicurezza della tangenziale per i lavori male eseguiti nel corso dell'esecuzione del 1° appalto), nonché della responsabilità del geom. Greco per il danno cagionato all'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

4.4. L'appellante Greco ha, poi, dedotto l'assenza dell'elemento psicologico del dolo, dato che nel corso del giudizio non sarebbe emersa alcuna omissione o falsità a lui imputabile, i cui atti sono stati oggetto di specifica approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale, e tenuto conto che relativamente alla variante, con la messa in opera dei gabbioni sarebbe stato pienamente rispettato il progetto (appello p. 31).

Ritiene, in proposito, il Collegio che la sentenza abbia correttamente individuato la condotta dolosa del geom. Greco nel fatto che questi abbia falsamente dichiarato l'ultimazione dell'intervento di messa in sicurezza della Tangenziale Est di Vibo Valentia, quando i relativi lavori non erano ancora stati terminati e, comunque, erano inadatti alla messa in sicurezza della arteria viaria, chiaramente al fine di consentire il pagamento dell'ultimo SAL all'impresa; inoltre, lo stesso appellante aveva consapevolmente partecipato alla progettazione di

un'opera assolutamente inidonea allo scopo e, poi, aveva scientemente ridotto le opere di sostegno alla stessa con la redazione della variante, senza rispettare l'obbligo di comunicare all'Amministrazione che si stavano realizzando opere inutili.

4.5. L'appellante ha, poi, lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver affermato la sussistenza del nesso eziologico tra la propria condotta ed il danno subito dall'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia.

Orbene, in base alla teoria condizionalistica soprarichiamata (§ 4.4.), un evento può essere attribuito ad una condotta umana qualora ne costituisca una condizione, vale a dire un antecedente senza il quale quell'evento non si sarebbe avverato, da valutarsi alla stregua della regola civilistica della preponderanza dell'evidenza.

Nel caso di specie, senza l'erronea progettazione, cui ha partecipato il geom. Greco, nella sua veste di dipendente dell'Amministrazione provinciale, e senza le condotte omissive e commissive dolose realizzate da quest'ultimo nell'esecuzione dell'incarico di Direttore dei lavori del 2° appalto, culminate con la sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori, la Provincia di Vibo Valentia non avrebbe subito alcun danno economico.

È innegabile, quindi, la sussistenza di un nesso eziologico tra le condotte del geom. Greco e la responsabilità amministrativa lui ascritta in primo grado.

4.6. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado anche per non aver tenuto conto dell'utilità delle opere realizzate.

La doglianza è priva di pregio atteso che l'Amministrazione non ha ricevuto alcun vantaggio e/o *utilitas*, a norma dell'art. 1 della legge 14.1.1994, n. 20, dalla costruzione della Tangenziale Est e il danno contestato non poteva che essere pari perlomeno alla sommatoria di tutti i pagamenti effettuati dalla Provincia di Vibo Valentia, senza che si possa scomputare il costo di una parte della rete elettrosaldata che è stata definita come "*adeguata per la messa in sicurezza della sede stradale*" nella relazione dell'ing. L.C.

La predetta rete metallica non rappresenta alcun vantaggio per l'Ente, atteso che la strada non è utilizzabile e non ha incrementato il valore del demanio provinciale, né ha avuto alcuna concreta e attuale utilità per l'Amministrazione e per la collettività.

Si rileva che si è di fronte a un'opera inservibile, incompleta, che non è stata collaudata e che giace in stato di abbandono e di degrado da numerosi anni. Non vi è, quindi, modo di rintracciare una qualche *utilitas* per la collettività e, conseguentemente, il danno non può che essere pari all'intero di quanto inutilmente speso da parte della Provincia di Vibo Valentia.

Tanto premesso, in relazione alla posizione del geom. Greco, va rilevato che lo scostamento del progetto dal risultato che doveva essere garantito avrebbe dovuto indurlo ad assumere iniziative dirette a impedire che la stazione appaltante erogasse denaro pubblico per un'opera che non avrebbe mai potuto essere utilizzata, così come ideata, progettata e parzialmente realizzata, nonché modificata in sede di variante.

La posizione del geom. Greco risulta particolarmente grave ove si consideri che, anche ammettendo la complessità dell'ufficio di progettista e di direttore dei lavori e la pluralità di interventi richiestigli, egli era ben a conoscenza dei problemi di funzionalità dell'opera, dato che ne era stato progettista ed era stato nominato direttore dei lavori praticamente fin da principio (in termini, Corte dei conti, App. Sez. III, 31.3.2016, n. 117).

4.7. L'appellante, infine, ha censurato la decisione di primo grado anche nella parte relativa alla quantificazione del danno.

La sentenza è meritevole di conferma anche sul punto, essendo inammissibili i rilievi dell'appellante e palese che le sue condotte siano state concausa del danno erariale. Al riguardo, il Collegio non ravvisa motivo per non confermare la quantificazione operata in primo grado e rileva che la riduzione dell'ammontare totale del danno dalla misura di euro 750.000,00 a quella di euro 514.342,51 (ricostruita a p. 33 dell'appello) non ha formato oggetto di censura nel corso del giudizio di primo grado; peraltro, risultava dal computo metrico di lavori allegato dallo stesso geom. Greco alla propria comparsa di costituzione in primo grado, la corretta determinazione del danno. La diversa quantificazione proposta *ex novo* in appello, in quanto non accertata dal giudice di primo grado in assenza di una specifica domanda, non risulta verificabile in questa sede. Né la doglianza può essere presa in considerazione quale vizio della sentenza, stante il divieto di *nova* in appello ai sensi dell'art. 193 c.g.c.

Altrettanto dicasi per l'analogha censura sollevata per la prima volta in

appello dall'ing. Teti (appello, p. 21).

I due appellanti allegano per la prima volta all'atto di appello la certificazione all'uopo rilasciata in data 22.1.2018 da una funzionaria della Provincia di Vibo Valentia su espressa richiesta del geom. Greco (ancora dipendente della Provincia) dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, in cui si fa riferimento a due pagamenti dei lavori del secondo appalto per un totale di euro 557.482,24 (di cui sarebbe stata chiesta alla Regione Calabria la restituzione nella misura di euro 43.139,73). Viene in rilievo, quindi, una documentazione formalmente nuova perché materialmente "formata" dopo il giudizio di prime cure, ma evidentemente preconfezionata a scopi difensivi per l'esibizione in appello. Ora, l'articolo 194 ("Nuovi documenti e nuove prove") del CGC prevede testualmente che "*[n]el giudizio d'appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile*". Ciò stante, premesso che gli appellanti non hanno spiegato le ragioni che avrebbero loro impedito di produrre tale documentazione in primo grado, omettendo finanche qualsiasi deduzione a tale riguardo - atteso che come detto non avevano nemmeno censurato la quantificazione dell'addebito proposta dalla Procura regionale nell'atto di citazione -, è evidente che nel caso specifico non ricorra l'ipotesi prevista dalla citata norma per derogare al divieto dei "*nova*" in appello, trattandosi, come detto, di documentazione redatta verosimilmente proprio su input della stessa difesa. Ciò stante, tale documento va dichiarato

inammissibile in questo grado di giudizio *ex art. 194 CGC*.

I motivi *sub 9)* dell'appello Greco e *sub 3.1.)* dell'appello Teti non sono, pertanto, scrutinabili nel merito perché basati solo ed esclusivamente sulle risultanze della suddetta documentazione che, comunque, per inciso e *ad abundantiam*, non si rivela neppure significativamente idonea a supportare l'assunto e a confutare le conclusioni raggiunte in prime cure.

Infine, in punto di mancato esercizio del potere riduttivo, lamentato nell'ultimo motivo d'appello dal Greco, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, non si tratta di un vizio che inficia la sentenza, in quanto il giudice ha uno specifico obbligo motivazionale soltanto qualora sia stato fatto uso del potere invocato. L'appellante ha, peraltro, reiterato in appello la richiesta di riduzione dell'addebito *ex art. 52, r.d. n. 1214/1934*, in relazione alle condizioni di fatto nelle quali egli si è trovato a operare e in considerazione della percentuale posta a carico dell'altro appellante. Ritiene il Collegio che dette argomentazioni non siano meritevoli di accoglimento, essendo univoca la giurisprudenza di questa Corte che esclude l'applicazione del potere riduttivo in presenza di condotta dolosa o prevalentemente dolosa, come nella fattispecie - attesa l'evidente piena consapevolezza dell'antigiuridicità della propria condotta da parte dell'appellante - soprattutto nelle ipotesi di reiterazione di condotte illecite e di significativa riprovevolezza del comportamento (*ex plurimis*: Sez. II, n. 209/2017; id. n. 639 del 24.09.2015; sez. I n. 494 del 18.09.2015; sez. III n. 421 del 24.8.2015).

5. Sull'appello proposto da Francesco Giuseppe Teti.

5.1. Con il secondo motivo di appello, l'ing. TETI, che ha svolto le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento nei lavori di completamento della Tangenziale Est di Vibo Valentia, ha dedotto l'insussistenza della sua responsabilità amministrativa con riferimento al 1° appalto.

In particolare, secondo l'ing. Teti il ruolo di RUP non comporterebbe attribuzioni o responsabilità né in ordine all'esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate e alla loro conformità ai progetti tecnici e ai contratti di appalto, né, tanto meno, in ordine all'attestazione della sussistenza di tali condizioni, che sarebbe demandata in via esclusiva al Direttore dei lavori (nella specie l'ing. R.R., deceduto e non evocato in giudizio). Il compito del RUP sarebbe limitato al controllo del rispetto da parte dell'appaltatore degli obblighi imposti dal capitolato e, per altro verso, alla coerenza delle iscrizioni contabili del Direttore dei lavori con le corrispondenti previsioni e prescrizioni contrattuali, così come l'adozione della certificazione di ultimazione dei lavori ed il conto finale dei lavori sarebbero spettate in via esclusiva al Direttore dei lavori, ruolo svolto da altri.

Tale assunto è palesemente infondato.

Il ruolo svolto dall'ing. Francesco Giuseppe Teti è risultato di fondamentale importanza nell'emergere del danno erariale in quanto fin da principio quale Responsabile Unico del Procedimento contribuiva al naufragio dell'opera e al conseguente spreco del denaro pubblico impiegato per finanziarla, ricoprendo un ruolo determinante

in quanto deputato all'emissione di pareri tecnici, di atti di gestione esecutiva e di monitoraggio sull'effettivo avanzamento dei lavori e lo stato di attuazione dell'opera.

Egli non rilevava e anzi consentiva il mancato completamento dei lavori, che risultava di palmare evidenza, e, in tale contesto, procedeva alla sottoscrizione dello stato di ultimazione dei lavori e alla richiesta di un'anticipazione di cassa per liquidare il 9° S.A.L. all'impresa esecutrice dei medesimi.

Si sottolinea, tra le varie, che sotto gli occhi del RUP era realizzata una arteria stradale che *“circa a metà percorso, risulta interrotta in quanto mai realizzata. Infatti, la stessa, in quel tratto, nonostante sia stata tracciata, non è stata asfaltata ed in considerazione di ciò non è percorribile. Sono pertanto evidenti molteplici smottamenti di terreno e frane dalla collina sovrastante, nonché scarichi abusivi di ogni tipo, peraltro presenti lungo tutto il percorso stradale. [...] “alcuni lavori edili appaltati, così come illustrati nel “computo metrico estimativo”, non sono mai stati realizzati dalla società LISTA APPALTI S.r.l., nonostante i medesimi [...] siano stati certificati da funzionari dell'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia come ‘lavori eseguiti’ e che gli stessi, siano attualmente oggetto di collaudo ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia [...]”* (così, la relazione della Guardia di Finanza, Compagnia di Vibo Valentia inviata alla Procura regionale, in data 16 giugno 2010, p. 14).

Viene ad emersione, quindi, una violazione reiterata (e accompagnata da analoghe violazioni da parte del Direttore dei lavori, l'Ing. R.R.) delle norme basilari in tema di opere pubbliche, per le palesi carenze

non rilevate nella fase progettuale e realizzativa dei lavori, la cui violazione costituisce, ad un tempo, elemento oggettivo dell'illecito e comportamento omissivo ascrivibile ai soggetti che, per legge, erano direttamente tenuti all'applicazione delle norme medesime (Teti e R.R.). L'ing. Teti è, poi, chiaramente responsabile in ragione delle specifiche competenze rivestite nell'Amministrazione e coinvolte nella fase della progettazione e di realizzazione.

Portano la sua firma buona parte delle determinazioni dirigenziali che hanno impedito la realizzazione della Tangenziale Est di Vibo Valentia.

Egli è stato l'anello di congiunzione tra i vertici dell'Amministrazione provinciale e la ditta appaltatrice, facendo sì che la Provincia di Vibo Valentia operasse nell'interesse dei privati - che come visto non coincideva assolutamente con quello dell'Ente - e non nel superiore e fondamentale interesse della collettività a rendere maggiormente proficua la viabilità con la realizzazione di un'arteria di scorrimento del traffico.

Come anche esplicitato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 26 ottobre 2016, n. 1096 (in G.U. n. 273 del 22 novembre 2016)

- *Linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, cui si rinvia per maggiori dettagli in quanto elenca i parametri di riferimento dell'attività del RUP nei lavori pubblici e questi sono in linea generale analoghi a quelli vigenti all'epoca dei fatti (collocati prima dell'entrata in vigore del Codice dei

contratti pubblici, d.lgs. n. 163/2003), “fermo restando quanto previsto dall’art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.

Inoltre, “nella fase dell’esecuzione dei lavori [...] il responsabile del procedimento:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori. Autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e svolge le attività di accertamento della data di effettivo inizio, nonché di ogni altro termine di realizzazione degli stessi; [...]

g) trasmette agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto; [...]

j) controlla il progresso e lo stato di avanzamento dei lavori sulla base delle evidenze e delle informazioni del direttore dei lavori, al fine del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi, della qualità delle prestazioni e del controllo dei rischi. In particolare, verifica: le modalità di esecuzione dei lavori e delle prestazioni in relazione al risultato richiesto dalle specifiche progettuali; il rispetto della normativa tecnica; il rispetto delle clausole specificate nella

documentazione contrattuale (contratto e capitolati) anche attraverso le verifiche [...];

k) autorizza le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità anche su proposta del direttore dei lavori, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende in conformità alle previsioni [...] e, in particolare, redige la relazione di cui all'art. 106, comma 14, del Codice, relativa alle varianti in corso d'opera, in cui sono riportate le ragioni di fatto e/o di diritto che hanno reso necessarie tali varianti. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del direttore dei lavori per l'accertamento delle condizioni che giustificano le varianti;

l) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

m) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità [...];

s) propone la risoluzione o la modifica del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; [...]

u) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento [...] previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore [...]."

Infine “[n]ella fase dell’esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovrintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni” (delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096).

In queste fasi, l’ing. Teti si è reso artefice di palesi condotte e omissioni *contra legem*, non ha mai rispettato il principio di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, sempre agendo nell’ottica di favorire la ditta appaltatrice e mai con lo spirito di conseguire il risultato per il quale i finanziamenti erano stati erogati.

In definitiva, dalla ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo grado, emerge palesemente che l’ing. Teti non ha seguito alcuna delle prescrizioni connesse al suo ruolo e ha sempre operato in violazione di esse.

Nel delineato contesto la percentuale di danno imputata dal giudice di prime cure all’ing. Teti, contestata dall’appellante, risulta adeguata al grado della sua responsabilità ove si considerino: l’esperienza maturata nell’ambito dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia e le macroscopiche omissioni unitamente alle condotte dolose poste in essere al fine di occultare all’Amministrazione il mancato completamento dell’opera, consentendo l’integrale pagamento della ditta appaltatrice.

5.2. L’appellante Teti, poi, ha contestato la sentenza per vizio di

extrapetizione poiché il giudice di primo grado lo avrebbe condannato anche nella sua veste di *“responsabile unico del procedimento”* del 2° appalto per il mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza della Tangenziale Est di Vibo Valentia, in quanto l’atto di citazione della Procura regionale non avrebbe mosso alcun addebito specifico nei suoi confronti.

Il giudice di primo grado ha tenuto conto del *petitum* sostanziale, attesa l’inscindibilità delle condotte da questi tenute, e, comunque, del fatto che la Procura regionale (atto di citazione, p. 39) aveva chiesto la condanna dell’ing. Teti in qualità di *“responsabile del procedimento dal 19. 10. 1999 al 17. 01. 2001 e dal 10.10.2002 alla data odierna”*. Come già sopra ricordato (§ 4.1.), il giudice non incorre nel vizio di ultrapetizione o extrapetizione qualora, ai fini dell’esatta applicazione della legge, renda la pronuncia richiesta secondo un’autonoma qualificazione giuridica dei fatti allegati, ad argomentazioni giuridiche diverse e a una differente valutazione delle prove.

Sulla sussistenza della responsabilità dell’appellante, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento, per il mancato completamento dei lavori di messa in sicurezza della Tangenziale Est relativi al II appalto, si rinvia alle argomentazioni sviluppate in relazione al primo appalto (§ 5.1.). Egli ha perseverato nel tenere condotte commissive e omissive che sono state concausa nel mancato completamento e messa in sicurezza dell’opera e, quindi, della sua definitiva inutilizzabilità e del correlato spreco di denaro pubblico.

Il Collegio ritiene che, per tutte le considerazioni sopra svolte riguardo

al ruolo determinante svolto dal RUP nel causare il depauperamento dell'Amministrazione provinciale, la quantificazione della quota di danno imputata all'ing. Teti per il secondo appalto dal giudice di primo grado sia congrua e meritevole di essere confermata (sentenza, p. 43).

Infine, ritiene il Collegio che sia da escludere l'applicazione del potere riduttivo poiché si è in presenza di una condotta dolosa o prevalentemente dolosa, attesa l'evidente piena consapevolezza dell'antigiuridicità della propria condotta da parte dell'appellante (Sez. II App., n. 209/2017).

Per quanto riguarda l'inammissibilità della censura riguardante la diversa quantificazione del danno connesso al 2° appalto e dell'inammissibilità documentazione al riguardo prodotta, per la prima volta proposta in appello da parte dell'ing. Teti, si rinvia *supra* alle argomentazioni svolte al § 4.7.

5.3. L'appellante Teti ha, infine, dedotto l'assenza dell'elemento psicologico del dolo, per aver coscientemente e intenzionalmente violato i propri obblighi di servizio.

Ritiene, in proposito, il Collegio che la sentenza abbia correttamente individuato e qualificato come dolose le condotte tenute dall'ing. Teti atteso che, come sopra ricostruito, egli ha volutamente causato il depauperamento dell'Amministrazione provinciale attestando condizioni di fatto non sussistenti, celando il reale stato dei luoghi e dei lavori e, così, determinando il pagamento perfino dell'ultimo stato di avanzamento lavori.

6. In conclusione, gli appelli devono essere rigettati. Le spese seguono il principio della soccombenza come di seguito statuito.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna gli appellanti alle spese del grado che sino alla pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 256,00 (duecentocinquantasei/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 luglio 2019.

L'Estensore

Il Presidente

Erika Guerri

Luciano Calamaro

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 07 SET. 2020

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Rago

F.to digitalmente